



Relazione extraconiugale: se l'amante minaccia di rivelare la relazione

Ho avuto una relazione extraconiugale con una donna anche lei sposata ma non appena ho interrotto il rapporto, la signora ha stretto amicizia con mia madre. Pochi mesi fa le ha inviato i messaggi che io e lei ci scambiavamo, dicendole che se avesse voluto li avrebbe inviati anche a mia moglie. Mia madre, invalida civile, ha incrinato il rapporto con me e ha chiuso quello con la signora, che nel frattempo pubblica su Facebook messaggi con velate minacce a me, pur senza far nomi. Ci sono gli estremi per una querela o diffida?

Il Testo Unico sulla Privacy (Decreto legislativo n.196/2003), prevede l'obbligo del preventivo **consenso** dell'interessato per la trattazione dei suoi dati personali.

L'articolo 23 della normativa statuisce, infatti, che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e

specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato tutte le informazioni circa il suo utilizzo.

Inoltre, il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

L'unica deroga prevista al preventivo consenso dell'interessato, riguarda i dati personali che debbano essere impiegati per far valere un diritto avanti all'Autorità Giudiziaria.

Tipico esempio (facente al caso di specie) è quello del **coniuge** tradito che, per ottenere l'addebito della separazione, produce in giudizio le prove di adulterio dell'altro coniuge.

Fatta questa doverosa premessa, nel caso specifico, l'ex amante non rientra di certo nella deroga prevista dalla normativa e, pertanto, dovrebbe ottenere un consenso da parte del lettore per diffondere quella corrispondenza segreta.

La questione delle minacce di diffusione della relazione clandestina extraconiugale è stata più volte dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità la quale, con una sentenza innovativa del 2016, ha stabilito come la minaccia dell'amante di svelare la relazione extraconiugale al coniuge tradito, e finalizzata ad ottenere un profitto personale, configuri il reato di estorsione (Cassazione penale, sez. II, 16/06/2016, n. 43107).

Dal quesito in oggetto, non si rilevano richieste di denaro o di altre utilità, con le quali l'ex amante prometterebbe il silenzio della notizia.

Per questo, ad avviso dello scrivente, si rientra nella fattispecie di reato della violenza privata, prevista all'articolo 610 del codice penale: "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni".

Qui si rientrerebbe nella minaccia con costrizione a tollerare questa condotta minatoria perpetrata nei confronti del lettore.

Tuttavia, per poter presentare una **querela** nei confronti della signora, occorre che le **minacce** siano concretamente rilevabili.

I post di facebook, se privi di alcun riferimento espresso, non consentiranno a chi farà le indagini giudiziarie di condurre la notizia di reato verso un rinvio a giudizio della signora, mancando l'identificazione del destinatario di quei post.

Tuttavia, anche la minaccia indiretta con la quale la signora riferisce alla madre del lettore che potrebbe svelare il segreto alla moglie di quest'ultimo è considerata rilevante per l'ordinamento giudiziario.

E, per questo, potrà essere presentata una querela alle forze dell'Ordine.

Resta ben inteso, inoltre, che avendo rilevato la relazione clandestina alla madre del lettore, la signora ha violato il diritto alla privacy di questi e, sol per questo, il lettore avrebbe diritto a citarla in un giudizio civile, al fine di ottenere un risarcimento per i danni patiti dalla rivelazione di quella corrispondenza.

Tuttavia, per quanto sia un diritto del lettore rimanere nell'anonimato, può sempre accadere che - a seconda della grandezza della città in cui vive - si possa diffondere la voce di questo procedimento in corso e, in qualche modo, anche in via anonima, possa arrivare la voce alla moglie.

Tanto premesso, le alternative per il lettore sono due:

- inviare una diffida alla signora, con la quale inibirli dal diffondere ulteriori notizie che lo riguardano. Su questo punto, tuttavia, bisogna fare i conti col marito della stessa, in quanto questi - magari ricevendo la lettera - potrebbe venire a conoscenza della passata relazione, così peggiorando la situazione;
- presentare una querela al più vicino Commissariato di Polizia (o Caserma dei Carabinieri), esponendo tutta la questione e indicando sua madre come persona informata dei fatti; il ruolo della madre sarà fondamentale poiché, non essendoci prove documentali sulle minacce ricevute, lei sarà la sola a poter testimoniare sui fatti (e sulle minacce indirette ricevute). In questo modo s'avvierà la macchina della giustizia che porterà, con ogni probabilità, ad un rinvio a giudizio della signora, dove il lettore potrà costituirsi parte civile per ottenere, all'esito del giudizio, una sentenza che gli consenta di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla**